

REGOLAMENTO (CEE) N. 683/74 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 1974

che modifica il regolamento (CEE) n. 1054/73 che stabilisce le modalità relative all'aiuto per i bachi da seta

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 845/72 del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo a misure speciali in favore della bachicoltura ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 5,considerando che il regolamento (CEE) n. 1054/73 della Commissione, del 18 aprile 1973 ⁽²⁾, ha fissato le modalità relative all'aiuto per i bachi da seta per la campagna di allevamento 1973/1974; che, in funzione dell'esperienza acquisita, è opportuno mantenere le disposizioni di questo regolamento per le future campagne;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1054/73 è sostituito dal seguente testo:

« L'aiuto per i bachi da seta allevati nella Comunità, previsto dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 845/72, viene accordato alle condizioni definite negli articoli seguenti ».

Articolo 2

Al paragrafo 1 dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1054/73, i termini « 31 dicembre 1973 » sono sostituiti dai termini « 30 novembre di ogni anno ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 1974.

*Per la Commissione**Il Presidente*

François-Xavier ORTOLI

⁽¹⁾ GU n. L 100 del 27. 4. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 105 del 20. 4. 1973, pag. 4.